

01.2008

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D'ISTITUTI DI PREVIDENZA

INDICE

1	Scopo e campo d'applicazione	2	5	Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza in caso di scioglimento del contratto d'adesione	4
1.1	Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	2	5.1	Giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale	4
1.2	Liquidazione totale della Fondazione	2	5.2	Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	4
2	Presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	2	5.3	Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	4
2.1	Presupposti per una liquidazione parziale	2	6	Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione	4
2.2	Presupposto per la liquidazione totale	2	6.1	Decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale	4
2.3	Obbligo di notifica del datore di lavoro	2	6.2	Informazione delle persone assicurate nonché dei beneficiari di rendite	4
3	Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	3	6.3	Esecuzione	4
3.1	Controllo ed accertamento dei presupposti	3	7	Procedura in casi particolari	5
3.2	Rinuncia all'esecuzione di una procedura	3	7.1	Insolubilità del datore di lavoro	5
4	Liquidazione parziale di un istituto di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda	3	7.2	Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo	5
4.1	Giorno di riferimento della liquidazione parziale	3	7.3	Contributi arretrati	5
4.2	Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	3	8	Disposizioni finali	5
4.3	Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	3	8.1	Partecipazione ai costi	5
			8.2	Casi non disciplinati	5
			8.3	Emanazione e adattamento del regolamento	5
			9	Entrata in vigore	5

Basandosi sull'atto di fondazione della Pax, Fondazione collettiva LPP, il Consiglio di fondazione emana il seguente «Regolamento riguardante la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza»:

1 Scopo e campo d'applicazione

1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

Questo regolamento disciplina i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza nell'ambito della Pax, Fondazione collettiva LPP (detta qui di seguito Fondazione).

1.2 Liquidazione totale della Fondazione

Nella liquidazione totale della Fondazione spetta all'autorità di vigilanza di stabilire se sono adempiuti i presupposti e la procedura e di approvare il piano di ripartizione.

2 Presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

2.1 Presupposti per una liquidazione parziale

2.1.1

I presupposti per una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza sono adempiuti se:

- a) l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una riduzione considerevole determinata da una diminuzione del personale per motivi economici e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone attive assicurate, oppure
- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questo provvedimento determina l'uscita involontaria di una parte considerevole di persone attive assicurate. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono i provvedimenti del datore di lavoro che non mirano in prima linea alla riduzione dei posti di lavoro e al licenziamento di collaboratori, bensì rappresentano provvedimenti organizzativi sulla base dei quali vengono sospesi dei compiti finora svolti in proprio oppure interi comparti aziendali vengono trasferiti ad un'altra azienda, oppure se
- c) viene sciolto il contratto d'adesione e i beneficiari di rendite rimangono nell'istituto di previdenza.

2.1.2

Un effettivo uscente secondo le disposizioni della cifra 2.1.1 lettere a) e b) è ritenuto considerevole se, a dipendenza dal numero di persone attive assicurate prima dell'avvio della riduzione del personale, risp.

della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate:
almeno 2 uscite involontarie
- da 6 a 10 persone assicurate:
almeno 3 uscite involontarie
- da 11 a 15 persone assicurate:
almeno 4 uscite involontarie
- da 16 a 20 persone assicurate:
almeno 5 uscite involontarie
- da 21 a 25 persone assicurate:
almeno 6 uscite involontarie
- da 26 persone assicurate:
almeno il 10.00% delle persone attive assicurate, però almeno 7 uscite involontarie.

2.1.3

L'uscita di una persona assicurata è ritenuta involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Un'uscita è tuttavia ritenuta involontaria anche se la persona assicurata disdice personalmente il rapporto di lavoro per prevenire una disdetta imminente del datore di lavoro. I pensionamenti non sono ritenuti uscite involontarie.

2.1.4

Le uscite volontarie non sono prese in considerazione per le pretese in caso di una liquidazione parziale.

2.1.5

Quale inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione fa stato la data d'uscita della persona assicurata che lascia per prima involontariamente l'azienda e l'istituto di previdenza a seguito di una decisione aziendale. Il periodo di tempo determinante per stabilire la cerchia di persone interessate ammonta al massimo a 12 mesi dall'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione.

2.2 Presupposto per la liquidazione totale

Il presupposto per la liquidazione totale di un istituto di previdenza è adempiuto se il contratto d'adesione viene sciolto e non rimane più alcun beneficiario di rendita nell'istituto di previdenza.

2.3 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua azienda che può condurre ad una liquidazione parziale. In particolare si devono indicare i contesti della riduzione, i lavoratori interessati, la cessazione dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta.

3 Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

3.1 Controllo ed accertamento dei presupposti

3.1.1

Spetta alla commissione di previdenza di accertare l'esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda.

3.1.2

In linea di principio, in caso di risoluzione di un contratto d'adesione è attivata una procedura di liquidazione parziale o totale. Ne sono eccettuati i casi indicati alla cifra 3.2.

3.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

3.2 Rinuncia all'esecuzione di una procedura

Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento del contratto d'adesione,

- se all'interno dell'istituto di previdenza interessato non sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale secondo la cifra 2.1.1, oppure
- se l'istituto di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'adesione non ha né persone attive assicurate, né pensionati (liquidazione di un contratto vuoto).

4 Liquidazione parziale di un istituto di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda

4.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale, vale il giorno di riferimento del bilancio più vicino alla data d'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda. Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi.

4.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

I fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale all'interno dell'istituto di previdenza, aumentato di eventuali averi sul conto «Provvedimenti straordinari» (cfr. art. 70 LPP nella versione valida fino al 31 dicembre 2004).

4.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

4.3.1

Se i fondi liberi al giorno di riferimento della liquidazione parziale ammontano in media a meno di CHF 1'000.00 per persona assicurata, non ha luogo alcuna ripartizione dei fondi liberi. In caso contrario viene applicato il piano di ripartizione secondo le cifre seguenti.

4.3.2

In caso di liquidazione parziale di un istituto di previdenza, per le persone attive assicurate uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita, sussiste un diritto individuale o collettivo su una parte dei fondi liberi dell'istituto di previdenza secondo la cifra 4.2.

4.3.3

La determinazione del diritto ai fondi liberi dell'istituto di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a) L'effettivo delle persone attive assicurate dell'istituto di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate rimanenti) e in un effettivo uscente (persone assicurate uscenti).
- b) I fondi liberi dell'istituto di previdenza vengono assegnati secondo la cifra 4.2 proporzionalmente agli averi di vecchiaia dell'effettivo restante e uscente.
- c) Una ripartizione individuale dei fondi liberi fra le persone uscenti attive assicurate avviene proporzionalmente, in applicazione dei criteri seguenti:
 - averi di vecchiaia,
 - numero di anni d'assicurazione presso la Fondazione.

4.3.4

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone uscenti attive assicurate vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate passano assieme ad un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la Fondazione può effettuare collettivamente il trasferimento della loro quota nei fondi liberi.

4.3.5

I fondi liberi che spettano alle rimanenti persone attive assicurate rimangono all'istituto di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

5 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza in caso di scioglimento del contratto d'adesione

5.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale vale la data di scioglimento del contratto d'adesione. Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi. Sono eccettuati i casi indicati alla cifra 3.2.

5.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

L'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi avviene per analogia secondo le disposizioni alla cifra 4.2.

5.3 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

Per la ripartizione e il trasferimento dei fondi liberi si applicano per analogia le disposizioni secondo la cifra 4.3. Non viene applicato l'importo minimo indicato alla cifra 4.3.1.

6 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

6.1 Decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale

I fatti essenziali, quali la fattispecie della liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione vengono stabiliti per iscritto, sotto forma di una decisione d'accertamento della commissione di previdenza riguardante la liquidazione parziale o totale. Nei casi secondo la cifra 3.2, non è necessaria alcuna decisione di tal genere.

6.2 Informazione delle persone assicurate nonché dei beneficiari di rendite

6.2.1

Se dal controllo secondo la cifra 3.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione informa le persone assicurate nonché i beneficiari di rendite, direttamente oppure tramite la commissione di previ-

denza, sulla fattispecie accertata e sull'ulteriore modo di procedere.

6.2.2

Non appena è stato allestito il piano di ripartizione ed è stata formulata la decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa tutte le persone assicurate nonché i beneficiari di rendite in merito alla decisione riguardante la liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione. Le persone assicurate e i beneficiari di rendite hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'informazione ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se le divergenze esistenti non si possono risolvere bonalmente, la Fondazione assegna alle persone assicurate nonché ai beneficiari di rendite un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

6.3 Esecuzione

6.3.1

La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza può essere eseguita se:

- entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e
- se sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

6.3.2

Se una o di più persone assicurate interessate dalla liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, oppure i beneficiari di rendite, richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure se
- ai ricorsi emessi contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo.

6.3.3

Un diritto soggettivo sui fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

7 Procedura in casi particolari

7.1 Insolubilità del datore di lavoro

Se entro la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza il datore di lavoro non ha pagato tutti gli importi dovuti e viene aperta nei suoi confronti una procedura di fallimento o una procedura simile, i fondi liberi vengono dapprima dedotti, a titolo provvisorio, dall'importo del contributo in sospeso. Se il contributo può tuttavia essere apportato successivamente, per intero o parzialmente, mediante un pagamento del datore di lavoro o del fondo di garanzia, le pretese delle persone assicurate interessate vengono ricalcolate considerando il maggior patrimonio disponibile e sono apportate ulteriormente previa computazione dei fondi già versati.

7.2 Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo

Se in una liquidazione parziale o totale sussiste una riserva dei contributi del datore di lavoro e questa non si può più impiegare conformemente al suo scopo, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi dell'istituto di previdenza.

7.3 Contributi arretrati

In una liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza si possono detrarre i costi insorti e i contributi arretrati da un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

8 Disposizioni finali

8.1 Partecipazione ai costi

I costi della Fondazione nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza possono essere fatturati al datore di lavoro.

8.2 Casi non disciplinati

I casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento saranno evasi dalla Fondazione osservando le norme legali e applicando per analogia queste disposizioni.

8.3 Emanazione e adattamento del regolamento

Il regolamento e i successivi adattamenti sono emanati dal Consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

9 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 01° gennaio 2008.